

L'ASSESSORE  
**PAOLA GAZZOLO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

**Agli Sportelli Unici comunali****Alle Strutture tecniche competenti in materia sismica****Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica** (art. 4, c.1 della L.R. n. 19/2008)**Ai componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico** (art. 4, c. 3 della L.R. n. 19/2008)**Ai rappresentanti degli operatori economici del settore**

LORO SEDI

**Oggetto:** Conferma dell'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti non sostanziali, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (DGR 828 del 2009).

Individuazione delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (DGR 924 del 2009).

L'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed inserito nello stesso decreto l'articolo 94-bis;

detto articolo 94-bis, al comma 1 introduce una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi "gli interventi rilevanti", "gli interventi di minore rilevanza" e "gli interventi privi di rilevanza", stabilendo l'obbligo dell'autorizzazione sismica preventiva solo per la tipologia degli "interventi rilevanti";

con propria **deliberazione del 31 maggio 2019, n. 828** la Giunta regionale ha confermato per gli effetti del citato articolo 94-bis, l'operatività delle proprie deliberazioni:

- n. 2272 del 2016 recante "*Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti*

Viale della Fiera 8  
40121 Bolognatel 051.527.6929/6853  
fax 051.527.6990assterr@regione.emilia-romagna.it  
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

*strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008"*

- n. 1661 del 2009 recante "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";

considerato che l'articolo 94-bis comprende tra gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità *"le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti"* e che tali categorie di intervento sono puntualmente individuate dal § 8.4.1. del decreto 17 gennaio 2018 di aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", e specificate dal § C8.4.1 della circolare del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 2019 (Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);

con **deliberazione del 5 giugno 2019, n. 924** (pubblicata sul BUR n. 186 dell'11 giugno 2019 e pertanto pienamente operativa a partire dalla data odierna) si è ritenuto di integrare quanto previsto dalla DGR n. 828 del 2019 con l'individuazione delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità, assoggettati a deposito ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

Cordiali saluti

Paola Gazzolo  
